

A: Agenzie Milano Assicurazioni Divisioni Milano, La Previdente, Italia, Nuova MAA – loro sedi

Torino, 26 marzo 2012

Oggetto : LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL N.1/2012 – DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITA'

Facciamo seguito al Comunicato del 25/1/2012 ed alla Circolare del 7/2/2012.

Con legge 24 marzo 2012 n. 27 è stato convertito il decreto legge n.1/2012, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (c.d. Decreto liberalizzazioni).

La legge di conversione è stata pubblicata il 24 marzo 2012 sul supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 71, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Vi forniamo ai punti seguenti alcune immediate indicazioni operative, riservandoci di effettuare successivi approfondimenti.

Le disposizioni riguardanti la materia liquidativa saranno oggetto di specifiche comunicazioni da parte delle competenti Unità aziendali.

1. ASSICURAZIONI CONNESSE ALL'EROGAZIONE DI MUTUI IMMOBILIARI (Art. 28)

*Prevede l'obbligo per banche, istituti di credito e intermediari finanziari di sottoporre al cliente almeno due preventivi di polizze **vita** di differenti gruppi assicurativi,(non legati alle Banche) laddove l'erogazione di un mutuo o di credito al consumo sia subordinata alla sottoscrizione di un'assicurazione sulla vita.*

Rispetto al decreto l'obbligo è stato esteso anche al caso di offerta di credito al consumo.

Viene anche ribadito che il cliente è libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo o del credito al consumo.

I contenuti minimi dell'assicurazione sulla vita saranno definiti dall'Isvap entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione.

La norma in questione potrebbe andare ad impattare con l'attività eventualmente svolta dagli Agenti per conto di Bancasai e Finitalia nei limiti in cui nell'ambito della stessa offrano mutui o credito al consumo condizionatamente alla stipula di una polizza vita, nonché con le convenzioni vita stipulate da banche e/o intermediari finanziari a favore dei loro clienti.

In tal caso si renderebbe necessaria la sottoposizione al cliente di due preventivi di polizze vita di Compagnie non appartenenti al nostro Gruppo.

Inoltre, laddove il cliente optasse comunque per un nostro prodotto vita, dal prossimo 2 aprile per effetto dell'entrata in vigore del Provv. Isvap n. 2946 del 6/12/2011 in materia di conflitto di

interesse degli intermediari assicurativi, lo stesso non potrà essere vincolato o prevedere come beneficiaria della prestazione la banca per cui l'agente ha anche promosso il mutuo o il credito al consumo.

*In ogni caso riteniamo opportuno attendere le indicazioni dell'Isvap sul contenuto minimo della polizza vita per capire quali saranno i prodotti effettivamente interessati, così come rinviando ad eventuali future disposizioni l'operatività di sottoporre al cliente almeno due preventivi di polizze **vita** di differenti gruppi assicurativi, (non legati alle Banche) laddove l'erogazione di un mutuo o di credito al consumo sia subordinata alla sottoscrizione di un'assicurazione sulla vita.*

2. ELIMINATA LA NORMA SUL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA E PER EQUIVALENTE (Art. 29)

Viene soppressa la norma che prevedeva una riduzione del 30% del risarcimento per equivalente rispetto al risarcimento in forma specifica; vengono meno pertanto i dubbi interpretativi che la norma aveva fatto inizialmente sorgere rispetto al fattore tariffario "Auto Presto & Bene", che viene confermato integralmente nella sua attuale operatività.

3. DEMATERIALIZZAZIONE DEI CONTRASSEGNI (Art. 31)

Viene prevista la progressiva "dematerializzazione" dei contrassegni, recependo in questo modo un'istanza da tempo emersa in sede Ania e prevedendo una precisa tempistica attuativa:

- Regolamento ministeriale, sentito l'Isvap, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto n.1/2012
- Conclusione dell'intero processo di "dematerializzazione" entro un termine fissato dal predetto regolamento e comunque non oltre due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Sono da tempo state attivate da parte della Compagnia le attività finalizzate all'adeguamento agli standard operativi imposti da questa importante novità.

Si precisa a questo riguardo che limitatamente al contesto relativo alla registrazione Incassi Premi RC e relative Coperture Assicurative sarà predisposta una specifica Circolare (in continuità alla precedente emessa da SGA) atta a fornire indicazioni operative da attuare nel periodo transitorio.

Il processo di "dematerializzazione" peraltro riguarderà, oltre ai contrassegni rc auto, anche i certificati e gli attestati di rischio (vds. punto 6).

Permarranno invece le versioni cartacee delle Carte Verdi e delle quietanze di pagamento del premio.

Rispetto a queste ultime in particolare la norma prevede che le *compagnie d'assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto dell'accesso alle banche dati.*

4. ISPEZIONE DEL VEICOLO (Art. 32 comma 1)

Si tratta di una disposizione la cui esatta portata richiede ancora alcune valutazioni.

Per questa ragione Vi confermiamo che al momento l'Impresa ritiene di non avvalersene, essendo una *facoltà* delle Imprese e non di un obbligo a loro carico.

5. SCATOLA NERA (Art. 32 comma 1)

La versione definitiva della norma, diversamente da quella contenuta nel decreto legge, precisa esplicitamente che tutti i costi ("di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità") legati a tali dispositivi sono posti a carico della Compagnia, che deve inoltre praticare una "riduzione significativa" sulle tariffe rc auto.

Questa circostanza modifica sostanzialmente il contesto economico nel quale si inserisce l'iniziativa strategica "Auto Intelligente", attualmente recepita dalla Convenzione tariffaria GPS – AJ175/J175, che prevede che i costi di disinstallazione dei dispositivi siano posti a carico del cliente.

Per questa ragione l'operatività della Convenzione tariffaria in questione viene sospesa con effetto immediato, in modo che la Compagnia possa rivedere l'intero progetto nell'ottica della sua sostenibilità alla luce del mutato quadro normativo.

Anche per quanto concerne il fattore tariffario "**Box GPRS**" (selezionabile nell'ambito della tariffa rc auto, con il fattore tariffario "Età e Sesso") vi confermiamo l'indicazione di sospendere la stipulazione di nuovi contratti che ne richiamino la presenza.

6. ATTESTATO DI RISCHIO (Art. 32 commi 1bis, 1ter, 2)

La legge in sostanza conferma le seguenti previsioni:

- . l'obbligo di indicare sull'attestato di rischio anche "la specificazione della tipologia del danno liquidato"
- . la consegna e l'acquisizione dell'attestato "*per via telematica*".

A quest'ultimo riguardo si segnala peraltro che il ricorso alle modalità telematiche di *consegna* dell'attestato è ormai indicato come esclusivo e non aggiuntivo alla materiale consegna del documento cartaceo: si realizza in sostanza una totale dematerializzazione anche di questo documento.

La concreta applicabilità di tale disposizione nei confronti della clientela non è esente da dubbi: su questo punto si attende peraltro uno specifico intervento dell'Isvap, necessario ai sensi dell'articolo 134 del Codice delle assicurazioni.

7. PREMI RCA IDENTICI PER LE CLASSI DI MASSIMO SCONTO (Art. 32, comma 3 quinquies)

Si tratta di una norma di dubbia portata, in particolare per quanto concerne i fattori tariffari che possono essere fatti rientrare tra le "condizioni soggettive ed oggettive" e che pertanto in quanto tali possono variare.

Da più parti peraltro sono emerse obiezioni circa la sua stessa legittimità, nel momento in cui introduce indicazioni imperative che incidono sugli stessi meccanismi attuariali che sono alla base delle tariffe rc auto.

L'intera questione è oggetto delle necessarie valutazioni da parte della Compagnia, ai fini dell'eventuale adeguamento delle tariffe rc auto in corso, che avverrà – se dovuto – nei tempi tecnici strettamente necessari.

Al momento la Compagnia ritiene che l'attuale tariffa risponda alle indicazioni della Legge.

8. OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE RC AUTO (Art. 34)

La norma conferma in sostanza quanto già previsto dal decreto legge ma prevede uno specifico intervento dell'Isvap "entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" ai fini dell'individuazione di "uno standard di modalità operative" da utilizzare per dare attuazione agli obblighi da essa derivanti.

Alla luce di ciò, nelle more delle indicazioni dell'Isvap si rende a questo punto legittimo ed opportuno sospendere, da parte degli intermediari, le attività volte ad adempiere alla norma in questione.

Le indicazioni a tale riguardo contenute nel Comunicato del 25/1/2012 ed al punto 1 della Circolare del 7/2/2012 devono pertanto ritenersi per il momento sospese sino a diversa indicazione della Compagnia.

9. AUTOMATICA APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI PREMIO DOVUTA ALLA CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO (Art. 34 bis)

E' stata introdotta un'ulteriore norma relativa ai contratti RCA che prevede che le variazioni in diminuzione del premio dovute all'applicazione del bonus/malus siano applicate automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.

Nel confermarvi che sono già in corso le necessarie valutazioni da parte della Compagnia ai fini dell'eventuale adeguamento delle tariffe rc auto, riteniamo che l'attuale tariffa dell'Impresa nonché la relativa documentazione contrattuale siano adeguate al dettato normativo.

Ricordiamo, a quest'ultimo proposito, che nel contesto delle condizioni speciali di assicurazione rc auto vengono già esplicitamente contrattualizzati i coefficienti di determinazione del premio corrispondenti a ciascuna classe di merito.

Seguiranno indicazioni operative più precise sui punti per i quali ciò si renderà necessario.

Cordiali saluti

Reti Agenziali
Pier Giorgio Costantini

